

REGOLAMENTO (CE) N. 331/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004

recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1251/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'adesione all'Unione europea, il 1º maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari istituiti dal regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione ⁽³⁾ nel settore del pollame a condizioni eque rispetto a quelle applicate agli attuali Stati membri. Agli operatori economici di questi Stati deve essere pertanto offerta la possibilità di partecipare pienamente ai suddetti contingenti sin dal momento dell'adesione.
- (2) Per non creare distorsioni di mercato prima e dopo il 1º maggio 2004, i lotti previsti per il 2004 devono essere modificati per quanto riguarda lo scadenario e adattati relativamente alla ripartizione dei quantitativi, lasciando peraltro invariati i quantitativi globali stabiliti dagli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo

XXIII e dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT. Occorre altresì adattare le modalità di applicazione con riguardo al termine per la presentazione delle domande.

- (3) Risulta pertanto necessario apportare, per il 2004, talune modifiche e adeguamenti alle misure di cui all'articolo 2 e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/96.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1251/96, per il periodo dal 1º aprile al 30 giugno 2004, i contingenti sono così ripartiti:

- a) 8 % nel periodo dal 1º aprile al 30 aprile 2004;
- b) 17 % nel periodo dal 1º maggio al 30 giugno 2004.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/96, per il periodo dal 1º maggio al 30 giugno 2004, la domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º aprile al 30 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).